



**UNIONE “VAL D’ENZA”
Provincia di Reggio Emilia**

**“REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE”,
IN APPLICAZIONE DEL DPCM 5 DICEMBRE 2013, N. 159**

Approvato con Delibera del Consiglio dell’Unione n. 5 in data 14/04/2015



UNIONE “VAL D’ENZA” Provincia di Reggio Emilia

1. SCopo DEL REGOLAMENTO

1. Il presente **“Regolamento per l’accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate”**, d’ora in poi Regolamento, ha lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, in attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE)”, d’ora in poi DPCM, come previsto dall’art. 14, comma 2 dello stesso DPCM.
2. Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente regolamento i cittadini italiani residenti nei Comuni aderenti all’Unione Val D’enza e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri in possesso della Carta di soggiorno ovvero del permesso di soggiorno, purchè sempre residenti nei Comuni aderenti all’Unione.
3. Per “prestazioni sociali agevolate” si intendono:
 - prestazioni sociali che non sono destinate alla generalità delle persone, ma sono limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica;
 - prestazioni che non sono limitate dal possesso di tali requisiti, ma che comunque possono essere erogate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, con agevolazioni di natura tariffaria, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette o agevolazioni nella misura della prestazione.
4. Il Regolamento ha validità sul territorio dell’ambito dell’Unione Val D’enza dalla data della sua approvazione.
5. Tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto con quelle contenute nel Regolamento sono abrogate.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Regolamento si applica esclusivamente alle istruttorie per l’ammissione a prestazioni sociali agevolate. Rientrano in tale ambito sia le concessioni di benefici economici diretti sotto forma di erogazioni di denaro, sia l’applicazione di tariffe agevolate per la fruizione di servizi a domanda individuale.
2. Vengono di seguito elencate in modo non esaustivo alcune tipologie di servizi e prestazioni che rientrano nella competenza dell’Unione – che le eroga in forma diretta o tramite soggetti terzi – o che potranno rientrare in virtù di futuri possibili conferimenti di funzioni all’Unione stessa da parte dei Comuni aderenti.

A - servizi e prestazioni sociali

- Erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito familiare, anche laddove finalizzati ad interventi specifici (ad esempio affitto o utenze) o nella forma di titoli di spesa (ad esempio buoni pasto o buoni spesa)
- Attivazione di microprestiti o prestiti sull’onore



UNIONE “VAL D’ENZA” Provincia di Reggio Emilia

- assistenza domiciliare di tipo sociale e servizi connessi (ad esempio telesoccorso, lavanderia, pasti a domicilio),
- agevolazioni del trasporto pubblico di esclusiva competenza locale
- Accoglienza residenziale notturna
- Accoglienza sociale diurna

B - servizi e prestazioni sociosanitari

- Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette di servizi accreditati (Assistenza domiciliare, Centro Diurno per Anziani, Casa Residenza per anziani, Centro socio riabilitativo residenziale, Centro socio riabilitativo semiresidenziale)
- Erogazione di contributi economici per favorire la fruizione di servizi sociosanitari autorizzati al funzionamento ma non accreditati o di altri servizi non sottoposti ad autorizzazione
- Erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della domiciliarità finanziati con fondi sociosanitari

C - servizi socio educativi, educativo scolastici e prestazioni per il diritto allo studio

- Assistenza educativa domiciliare e territoriale
- Comunità educative e altri servizi di accoglienza
- Asili nido e Servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia
- Scuole dell’infanzia
- Trasporto scolastico
- Mensa scolastica
- Servizi per l’anticipazione o il prolungamento dell’orario curricolare
- Erogazione di buoni servizio per agevolare la fruizione di nidi autorizzati al funzionamento, scuole dell’infanzia paritarie o altri servizi educativi convenzionati
- Contributi per acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti
- Altro (es. centri estivi, ludoteche, centri di aggregazione, laboratori, ateler, gite scolastiche, attività educative extracurricolari...)

3. GLOSSARIO

Si richiamano le definizioni contenute nell’art. 1 del DPCM.

- a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;
- b) «ISE»: indicatore della situazione economica;
- c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell’articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell’articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;



UNIONE “VAL D’ENZA” Provincia di Reggio Emilia

- f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l’autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - 3) atti a favorire l’ inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l’acquisto di servizi;
- g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
- h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
- i) «Beneficiario»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;
- l) «Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all’allegato 3, parte integrante del presente decreto;
- m) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell’erogazione della prestazione sociale agevolata;
- n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all’articolo 10;
- o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

4. NORME PER L’ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

1. In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica (priorità di accesso, tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi), l’accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l’ISEE.
2. Per l’accesso alla generalità delle prestazioni sociali agevolate deve essere utilizzato l’ISEE ordinario o standard, calcolato secondo quanto previsto dagli art. 3, 4 e 5 del DPCM 159/2013. Nei casi di richiesta di prestazioni socio-sanitarie per persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza, si ha la facoltà di dichiarare un nucleo ristretto rispetto a quello ordinario, così come previsto dal comma 2 dell’art. 6 del DPCM 159/2013, ferma restando la possibilità per il beneficiario di scegliere il nucleo familiare ordinario. Esclusivamente per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto nel comma 3 dell’art. 6 del DPCM. Nei casi di richiesta di prestazioni agevolate rivolte a minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi si applica quanto previsto dall’art. 7 del DPCM 159/2013.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 5 del DPCM 159/2013, nel caso in cui sia richiesto un trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario per un soggetto che ne sia già beneficiario, l’Ente erogatore, in sede di accertamento dei requisiti per il mantenimento dello stesso, deve sottrarre al valore dell’ISEE l’ammontare del trattamento percepito nell’anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scale di equivalenza.
4. E’ data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell’art. 9 del DPCM, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d’anno. L’ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.



UNIONE “VAL D’ENZA” Provincia di Reggio Emilia

5. L’ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.
6. I requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, per l’accesso ai servizi e alle prestazioni di cui all’art. 2 e i percorsi di valutazione delle condizioni sociali e eventualmente sanitarie sono contenuti nelle disposizioni relative agli stessi servizi e prestazioni. Nelle medesime disposizioni potranno essere specificate ulteriori indicazioni in merito all’efficacia dell’ISEE corrente.
7. Ai sensi dell’art. 11, comma 9 del DPCM 159/2013, in caso di imminente scadenza dei termini per l’accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L’ente erogatore potrà acquisire successivamente l’attestazione relativa all’ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell’interesse medesimo.

5. NORME DI RACCORDO PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE

1. Sino alla definizione di un quadro normativo regionale che aggiorni l’art. 49 della l.r. n. 24/2009 al nuovo contesto normativo nazionale, l’accesso alle prestazioni e ai servizi socio sanitari continua ad essere assicurato prescindendo dalla valutazione delle condizioni economiche. Pertanto non sono applicabili le norme di cui al DPCM 159/2013.
2. Gli utenti dei servizi residenziali, diurni e domiciliari per anziani non autosufficienti e per disabili contribuiscono al costo dei servizi accreditati, sostenendo la retta determinata dal sistema regionale di accreditamento dei servizi sociosanitari. Gli utenti degli stessi servizi non accreditati sostengono la retta determinata dal gestore, anche sulla base di convenzioni con i Comuni.
3. Le predette situazioni non si configurano come accesso a prestazioni sociali agevolate.
4. Nel caso in cui l’utente del servizio o altra persona per lui non sia in grado di garantire interamente la contribuzione prevista dal sistema di remunerazione dei servizi accreditati o la copertura del costo del servizio non accreditato, presenta una domanda di agevolazione. In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche si applica quanto previsto nell’art. 4, comma 2, relativo alle prestazioni agevolate sociosanitarie.
5. Nelle disposizioni specifiche relative a tali servizi vengono definite le modalità attraverso le quali, prima dell’accesso al servizio, si procede all’istruttoria e alla valutazione della richiesta di prestazione agevolata.
6. In caso di concessione dell’agevolazione, deve essere previsto il versamento diretto delle pensioni, rendite, indennità per il concorso al pagamento parziale della retta e il mantenimento, comunque, a favore dell’anziano e del disabile di una quota per spese personali.

6. DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE

1. Le soglie di accesso e di contribuzione al costo dei singoli servizi sono determinate in conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

7. CONTROLLI



UNIONE “VAL D’ENZA” Provincia di Reggio Emilia

1. L’Unione esegue tutti i controlli necessari sulle informazioni auto dichiarate dal dichiarante, ai sensi dell’art. 10, commi 7 e 8 del DPCM 159/2013
2. I controlli possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni agevolate, puntuali o a campione. I controlli possono essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l’iter procedimentale o successivamente all’adozione dei provvedimenti amministrativi. Il controllo puntuale riguarda i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l’attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può consistere:
 - nel riscontro di un contrasto o di un’incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell’ufficio;
 - nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
 - in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
 - nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell’Amministrazione comunale;
 - la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall’utente all’Amministrazione o ad altre PAA
3. L’attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:
 - l’acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell’amministrazione precedente o mediante la consultazione degli archivi dell’amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni. I criteri e le modalità di accesso mediante collegamenti informatici e telematici sono stabilite nei singoli atti di autorizzazione e nelle singole convenzioni/protocolli stipulati con le altre P.A. e gestori pubblici servizi;
 - la richiesta all’amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall’utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati.
 - La richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

8. NORME TRANSITORIE

1. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre il 31.12.2015.